

DELIBERA N. 129/26/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ STUBHUB INC. PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 545, LEGGE 11 DICEMBRE 2016,
N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
(CONTESTAZIONE N. 15/26/DSI -PROC. 84-MR)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali o DSA) che modifica la direttiva 2000/31/CE;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* (nel seguito anche la *“Legge”*), in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60, recante *“Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. (di seguito anche *“Legge”*), secondo cui *“(a)l fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative*

pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie [...]";

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002, recante *"Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto interministeriale 12 marzo 2018 del Ministro dell'Economia e Finanze, recante *"Adozione delle specifiche e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing"* e, in particolare, l'art. 4;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"* (di seguito, "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, (di seguito denominato "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la nota (prot. Agcom n. 0291592 del 14 novembre 2025), con la quale il Nucleo Speciale Beni e Servizi Gruppo Radiodiffusione Editoria - 2^a Sezione Napoli della Guardia di Finanza (di seguito "Guardia di Finanza") trasmetteva all'Autorità gli esiti di un monitoraggio svolto sulle piattaforme www.viagogo.com e www.stubhub.com avente ad oggetto la messa in vendita di biglietti di eventi relativi ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 ("Milano Cortina"), da tenersi nel mese di febbraio 2026 nonché la successiva nota del medesimo Nucleo (prot. Agcom n. 0328003 del 19 dicembre 2025) con cui trasmetteva all'Autorità un rapporto ad integrazione di quanto già inviato;

VISTO l'atto di contestazione n. 15/26/DSDI, proc. 84/MR, del 15 gennaio 2026, recante *"Contestazione alla società STUBHUB INC. per la presunta violazione dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"*, notificato alla Società Stubhub Inc., avente sede 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, Stati Uniti d'America, (in seguito detta la "Società") e, in particolare, al rappresentante legale in Europa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento DSA, in data 15 gennaio 2026 (prot. Agcom n. 0012614);

VISTA la nota (prot. Agcom n. 0026527 del 27 gennaio 2026), con la quale la Guardia di Finanza ha comunicato all'Autorità alla luce del monitoraggio attivo effettuato

nelle giornate del 26 e del 27 gennaio 2026 sulle piattaforme di rivendita secondaria Viagogo.com e Stubhub.com, che le citate piattaforme avevano *“rimosso integralmente l'intera offerta di eventi riferiti alla manifestazione olimpica, non rendendo più accessibili le pagine individuate e analizzate”*; e la successiva nota (prot. Agcom n. 0069745 del 24 febbraio 2026) con la quale lo stesso Nucleo ha confermato, al termine della manifestazione Milano-Cortina, che a seguito dei monitoraggi effettuati nelle date del 9, 11, 16, 18 e 23 febbraio 2026, *“[...] l'avvenuta rimozione delle pagine relative agli annunci di vendita segnalati con la nota a seguito e l'assenza di ulteriori caricamenti di offerte”*;

VISTA la nota (prot. Agcom n. 0031810 del 30 gennaio 2026) con cui StubHub (in seguito anche la “Società”), rappresentata dallo Studio Legale Portolano Cavallo (d'ora in avanti lo Studio Legale), chiedeva una proroga dei termini per presentare la memoria difensiva di cui all'articolo 9 del Regolamento;

VISTA la nota (prot. Agcom n. 0056144 del 12 febbraio 2026) con cui veniva concessa la proroga richiesta per presentare memorie difensive fino al termine del 28 febbraio 2026;

VISTA la nota (prot. Agcom n. 0031810 del 30 gennaio 2026) con cui la Società ha presentato *“Istanza di accesso ai documenti amministrativi in relazione alla Contestazione n. 15/26/DSDI, Proc. 84/MR”*;

VISTE le note (prot. Agcom n. 0056171 del 12 febbraio 2026; prot. Agcom n. 0061502 e n. 0061503 de 17 febbraio 2026) con cui veniva dato riscontro alla su menzionata istanza di accesso ai documenti amministrativi;

VISTE le memorie presentate dalla Società con nota (prot. Agcom n. 0075228 del 2 marzo 2026) con cui chiedeva altresì di essere convocata in audizione al fine di articolare più compiutamente le proprie osservazioni e difese;

VISTA anche la nota integrativa presentata dalla Società VGL Support Services Ireland Limited (prot. Agcom n. 075226 del 2 marzo 2026) nella quale quest'ultima dichiara di essere completamente estranea al funzionamento di www.stubhub.com, piattaforma autonomamente gestita da StubHub Inc, nonché di svolgere *“[...] esclusivamente funzioni di rappresentanza e contatto ai sensi del DSA, mentre non gestisce e non controlla – nemmeno indirettamente – le Piattaforme o i contenuti presenti sulle Piattaforme.”*, nonché di considerarsi *“[...] assolutamente estranea all'ambito soggettivo ed oggettivo dei procedimenti promossi contro StubHub, considerato inoltre che nessuna contestazione è stata formulata nei suoi confronti per mezzo degli Atti di Contestazione.”*;

SENTITA la parte in audizione in data 1° aprile 2026 giusta convocazione del 30 marzo 2026 (prot. Agcom n. 0122479);

RILEVATO che con nota prot. Agcom n. 0182759 del 18 maggio 2026 è stato trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato lo schema di

provvedimento ai fini del concerto previsto dalla legge. Nel termine di venti giorni, di cui all'art. 16 della legge n. 241/90, il parere non risulta pervenuto;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto, l'attività preistruttoria e la contestazione

Il procedimento *de quo* è stato avviato a seguito della ricezione di una segnalazione, con la quale il Nucleo Speciale Beni e Servizi Gruppo Radiodiffusione Editoria - 2^a Sezione Napoli della Guardia di Finanza (di seguito, anche "Guardia di Finanza") trasmetteva all'Autorità gli esiti di un monitoraggio svolto sulla piattaforma www.stubhub.com avente ad oggetto la messa in vendita di biglietti ad un prezzo superiore a quello nominale relativi ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 ("Milano Cortina"), tenutesi nel mese di febbraio 2026.

A seguito di tale segnalazione, i competenti Uffici dell'Autorità hanno avviato le conseguenti attività di approfondimento pre-istruttorio che hanno portato alle seguenti risultanze ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento sul sito www.stubhub.com

Le verifiche effettuate hanno innanzitutto accertato che il soggetto responsabile dal punto di vista contrattuale della gestione del sito risultava essere la società STUBHUB, INC. ("StubHub"), avente sede presso 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, Stati Uniti d'America.

Tale Società non risultava essere al momento del fatto tra i soggetti titolari dei sistemi di emissione di titoli di accesso ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2002.

Nella nota della Guardia di Finanza (prot. Agcom n. 0328003 del 19 dicembre 2025) venivano poi messi a disposizione alcuni elementi addizionali. In particolare, si fornivano elementi di dettaglio con riferimento alla identificazione giuridica e funzionale delle piattaforme monitorate, nonché un approfondimento tecnico secondo il quale le piattaforme www.viagogo.com e www.stubhub.com, ad eccezione del *branding* (differenziazione di marchio), potevano essere considerate come manifestazioni diverse della medesima piattaforma digitale. Inoltre, veniva fornito un aggiornamento dell'attività di monitoraggio già condivisa con la menzionata nota prot. Agcom n. 0291592 del 14 novembre 2025, condotta anche attraverso l'estrapolazione di numerose schermate di annunci di vendita di titoli di accesso, categorizzati per data e disciplina olimpica, relativamente ad eventi da tenersi nell'ambito della manifestazione Milano Cortina, dalla quale si evinceva la presenza di numerosi annunci di vendita di titoli di accesso complessivamente per 117 eventi sul sito www.stubhub.com e che i titoli di accesso relativi a tali eventi risultavano venduti ad un prezzo superiore rispetto a quello nominale. In aggiunta, venivano individuate le URL relative ai titoli di accesso agli eventi identificati nell'attività di monitoraggio sulla piattaforma www.stubhub.com relativi ai Giochi Olimpici Invernali "Milano-Cortina 2026".

Dalle evidenze raccolte, risulta la violazione della Legge da parte della Società StubHub Inc. in relazione alla vendita di biglietti per i seguenti 117 (centodiciassette)

eventi presenti sul sito www.stubhub.com, relativi ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, tenutesi nel mese di febbraio 2026, di seguito puntualmente indicati:

1. 4 febbraio 2026, ore 19:05, Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo– OCUR01 Curling;
2. 5 febbraio 2026, ore 10:05, Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo - OCUR02 Curling – MD Round Robin | GBR-EST | SWE-(tbd) | NOR-USA | (tbd)-ITA |;
3. 5 febbraio 2026, ore 12:10, OIHO01 Ice Hockey – Milano Rho Ice Hockey Arena - Women's Preliminary Round SWE vs GER;
4. 5 febbraio 2026, ore 14:35, OCUR03 Curling – Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo - MD Round Robin | USA-SUI | NOR-CAN |;
5. 5 febbraio 2026, 14:40, OIHO02 Ice Hockey – PalaItalia Santagiulia, Milano - Women's Preliminary Round ITA vs FRA;
6. 5 febbraio 2026, ore 16:40, OIHO03 Ice Hockey – Milano Rho Ice Hockey Arena - Women's Preliminary Round USA vs CZE ;
7. 5 febbraio 2026, ore 19:05, OCUR04 Curling – Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo - MD Round Robin | CAN-ITA | SUI-(tbd) | EST-SWE | (tbd)-GBR ;
8. 5 febbraio 2026, ore 21:10, OIHO04 Ice Hockey, Milano Rho Ice Hockey Arena - Women's Preliminary Round FIN vs CAN;
9. 6 febbraio 2026, ore 09:55, OFSK01 Figure Skating – Unipol forum Milano;
10. 6 febbraio 2026 , ore 10:05, OCUR05 Curling – Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo -MD Round Robin | SWE-GBR | ITA-SUI | USA-CAN |;
11. 6 febbraio 2026, ore 12:10, – OIHO05 Ice Hockey – Milano Rho Ice Hockey Arena - Women's Preliminary Round FRA vs JPN;
12. 6 febbraio 2026, ore 14:35, OCUR06 Curling – Milano Rho Ice Hockey Arena - MD Round Robin | (tbd)-USA | EST-ITA | (tbd)-GBR | SWE-NOR |;
13. 6 febbraio 2026, ore 19:00, OSJP02 Ski Jumping – Trampolino Giuseppe del Ben, Trento - Men's Individual Normal Hill Final;
14. 6 febbraio 2026, ore 20:00, OCER01 Opening Ceremony – San Siro, Milano;
15. 7 febbraio 2026, ore 13:00, OCCS01 Cross-Country Skiing – Tesero Cross Country Skiing Stadium;
16. 7 febbraio 2026, ore 16:00, OSSK01 Speed Skating – Stadio dello speed skating Milano - Women's 3000m;
17. 7 febbraio 2026, ore 18:45, OSJP01 Ski Jumping – Trampolino Giuseppe del Ben, Trento -Women's Individual;
18. 7 febbraio 2026, ore 19:45, OFSK02 Figure Skating – Unipol Forum Milano;
19. 8 febbraio 2026, ore 11:30, OALP02 Alpine Skiing – Pista Olimpia delle Tofane, Cortina d'Ampezzo - Women's Downhill;
20. 8 febbraio 2026, ore 16:00, OSSK02 Speed Skating – Milano - Men's 5000m;
21. 8 febbraio 2026 , ore 19:20, OFSK03 Figure Skating – Unipol Forum, Milano;
22. 9 febbraio 2026, ore 12:30, OFRS02 Freeski Slopestyle – Livigno - Women's Final;
23. 9 febbraio 2026, ore 17:30, OSSK03 Speed Skating – Milano - Women's 1000m;
24. 9 febbraio 2026, ore 19:20, OFSK04 Figure Skating – Unipol Forum, Milano;
25. 10 febbraio 2026, ore 10:30, OSTK01 Short Track – Unipol Forum, Milano;
26. 10 febbraio 2026, ore 18:30, OFSK05 Figure Skating –Unipol Forum, Milano;



27. 10 febbraio 2026, ore 18:45, OSJP03 Ski Jumping – Mixed Team – Trampolino del Ben, Trento;
28. 11 febbraio 2026, ore 10.00, ONCB01 Nordic Combined – Predazzo e Tesero;
29. 11 febbraio 2026, ore 13:45, ONCB01B Nordic Combined - Tesero Cross Country Skiing Stadium;
30. 11 febbraio 2026, ore 16:40, OIHO21 Ice Hockey – PalaItalia Santagiulia, Milano -SVK vs FIN;
31. 11 febbraio 2026, ore 18:30, OSSK04 Speed Skating – Milano Speed Skating Stadium - Men's;
32. 11 febbraio 2026, ore 19:30, OFSK06 Figure Skating – Unipol Forum, Milano;
33. 11 febbraio 2026, ore 21:10, OIHO22 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - SWE vs ITA;
34. 12 febbraio 2026, ore 12:10, OIHO23 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - SUI vs FRA;
35. 12 febbraio 2026, ore 16:30, OSSK05 Speed Skating – Milano Speed Skating Stadium - Women's 5000m;
36. 12 febbraio 2026, ore 16:40, OIHO24 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - CZE vs CAN;
37. 12 febbraio 2026, ore 20:15, OSTK02 Short Track – Unipol Forum Milano;
38. 12 febbraio 2026, ore 21:10, OIHO25 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - LAT vs USA;
39. 12 febbraio 2026, ore 21:10, OIHO26 Ice Hockey – Milano Rho Ice Hockey Arena - GER vs DEN;
40. 13 febbraio 2026, ore 12:10, OIHO27 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - FIN vs SWE;
41. 13 febbraio 2026, ore 12:10, OIHO28 Ice Hockey – Milano Rho Ice Hockey Arena- ITA vs SVK;
42. 13 febbraio 2026, ore 16:00, OSSK06 Speed Skating – Milano Speed Skating Stadium, Men's 10000m;
43. 13 febbraio 2026, ore 16:40, OIHO29 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - FRA vs CZE;
44. 13 febbraio 2026, ore 19:00, OFSK07 Figure Skating – Unipol Forum Milano;
45. 13 febbraio 2026, ore 21:10, OIHO31 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - CAN vs SUI;
46. 14 febbraio 2026, ore 10:00, OALP07 Alpine Skiing – Stelvio Ski Center Bormio - Men's Giant Slalom;
47. 14 febbraio 2026, ore 12:10, OIHO34 Ice Hockey – Milano Rho Ice Hockey Arena- GER vs LAT ;
48. 14 febbraio 2026, ore 12:10, OIHO33 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - SWE vs SVK;
49. 14 febbraio 2026, ore 16:00, OSSK07 Speed Skating – Milano Speed Skating Stadium - Women's Team Pursuit Qual. & Men's 500m;
50. 14 febbraio 2026, ore 16:40, OIHO35 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - FIN vs ITA;
51. 14 febbraio 2026, ore 18:45, OSJP04 Ski Jumping – Trampolino del Ben, Trento - Men's Individual Large Hill Final;
52. 14 febbraio 2026, ore 20:15, OSTK03 Short Track – Unipol Forum, Milano;
53. 14 febbraio 2026, ore 21:10, OIHO37 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - USA vs DEN;



54. 15 febbraio 2026, ore 10:00, OBOB01 Bobsleigh – Cortina Sliding Center, Cortina d'Ampezzo - Women's Monobob Heat 1 & 2;
55. 15 febbraio 2026, ore 10:30, OALP08 Alpine Skiing – Pista Olimpica delle Tofane, Cortina d'Ampezzo - Women's Giant Slalom;
56. 15 febbraio 2026, ore 12:10, OIHO39 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - SUI vs CZE;
57. 15 febbraio 2026, ore 16:00, OSSK08 Speed Skating – Milano Speed Skating Stadium - Men's Team Pursuit Qual. & Women's 500m;
58. 15 febbraio 2026, 16:40, OIHO40 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - CAN vs FRA;
59. 15 febbraio 2026, ore 18:45, OSJP05 Ski Jumping – Trampolino Dal Ben, Trento - Women's Individual Large Hill Final;
60. 15 febbraio 2026, ore 19:10, OIHO41 Ice Hockey – Milano Rho Ice Hockey Arena - DEN vs LAT;
61. 15 febbraio 2026, ore 19:45, OFSK08 Figure Skating, Unipol Forum Milano;
62. 15 febbraio 2026, 21:10 OIHO42 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - USA vs GER;
63. 16 febbraio 2026, ore 10:00, OBOB02 Bobsleigh – Cortina Sliding Center, Cortina d'Ampezzo - Men's Two-Man Heat 1 & 2;
64. 16 febbraio 2026, ore 11:00, OSTK04 Short Track – Unipol Forum Milano;
65. 16 febbraio 2026, ore 19:00, OSJP06 Ski Jumping – Trampolino Dal Ben, Trento - Men's SuperTeam;
66. 16 febbraio 2026, ore 19:00, OBOB03 Bobsleigh – Cortina Sliding Center, Cortina d'Ampezzo - Women's Monobob Heat 3 & 4;
67. 16 febbraio 2026, ore 19:30, OFRS11 Freestyle Skiing – Livigno Snow Park - Women's Freeski Big Air Final;
68. 16 febbraio 2026, ore 20:00, OFSK09 Figure Skating – Unipol Forum Milano;
69. 16 febbraio 2026, ore 21:10, OIHO44 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - Women's Semifinals;
70. 17 febbraio 2026, ore 10:00, ONCB02 Nordic Combined – Predazzo and Tesero;
71. 17 febbraio 2026, ore 12:10, OIHO46 Ice Hockey – Milano Rho Ice Hockey Arena- Qualification Playoffs TBD vs TBD;
72. 17 febbraio 2026, ore 12:10, OIHO45 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - Qualification Playoffs TBD vs TBD;
73. 17 febbraio 2026, ore 13:45, ONCB02B Nordic Combined – Tesero;
74. 17 febbraio 2026, ore 14:30, OSSK09 Speed Skating – Speed Skating Stadium Milano - Men's/Women's Team Pursuit Finals;
75. 17 febbraio 2026, ore 16:40, OIHO47 Ice Hockey – PalaItalia Santa Giulia Milano - Qualification Playoffs TBD vs TBD;
76. 17 febbraio 2026, ore 18:45, Unipol Forum, Milano – OFSK10 Figure Skating;
77. 17 febbraio 2026, ore 19:00, Cortina sliding Centre, Cortina d'Ampezzo – OBOB04 Bobsleigh - Men's Two-Man Heat 3 & 4;
78. 17 febbraio 2026, ore 21:10, PalaItalia Santa Giulia, Milano – OIHO48 Ice Hockey – Qualification Playoffs TBD vs TBD;
79. 18 febbraio 2026, ore 9:45, Tesero Cross-Country Skiing Stadium – OCCS08 Cross-Country Skiing – Team Sprint Free Qual. & Final;
80. 18 febbraio 2026, ore 10:00, Pista Olimpica delle Tofane, Cortina d'Ampezzo – OALP10 Alpine Skiing – Women's Slalom Run;
81. 18 febbraio 2026, ore 12:10, PalaItalia Santa Giulia, Milano – OIHO49 Ice Hockey – Quarterfinals TBD vs TBD;



82. 18 febbraio 2026, ore 14:10, Milano Rho Ice Hockey Arena, Milano – OIHO50 Ice Hockey – Quarterfinals TBD vs TBD;
83. 18 febbraio 2026, ore 16:40, PalaItalia Santa Giulia, Milano – OIHO51 Ice Hockey - Quarterfinals TBD vs TBD;
84. 18 febbraio 2026, ore 20:15, Unipol Forum, Milano – OSTK05 Short Track;
85. 18 febbraio 2026, ore 21:10, PalaItalia Santa Giulia, Milano – OIHO52 Ice Hockey – Milano - Quarterfinals TBD vs TBD;
86. 19 febbraio 2026, ore 10:00, Predazzo Stadium e Tesero Stadium – ONCB03 Nordic Combined – Team Sprint LH + 2×7.5 km;
87. 19 febbraio 2026, ore 14:00, Tesero Cross-Country Skiing Stadium – ONCB03B Nordic Combined – Cross Country Segment;
88. 19 febbraio 2026, ore 14:05, Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo – OCUR40 Curling – Women's Round Robin;
89. 19 febbraio 2026, ore 14:40, PalaItalia Santa Giulia, Milano – OIHO53 Ice Hockey -Women's Bronze Medal;
90. 19 febbraio 2026, ore 16:30, Milano Speed Skating Stadium, Milano – OSSK10 Speed Skating – Men's 1500m;
91. 19 febbraio 2026, 19:00, Unipol Forum, Milano – OFSK11 Figure Skating;
92. 19 febbraio 2026, ore 19:05, Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo – OCUR41 Curling- Men's Semifinal;
93. 19 febbraio 2026, ore 19:10, PalaItalia, Santa Giulia, Milano, OIHO54 Ice Hockey – Women's Gold Medal;
94. 19 febbraio 2026, ore 19:30, Livigno Snow Park, Livigno – OFRS17 Freestyle Skiing – Women's Freeski Halfpipe Qualification;
95. 20 febbraio 2026, ore 14:05, Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo – OCUR42 Curling –Women's Semifinal;
96. 20 febbraio 2026, ore 14:15, Anterselva Biathlon Arena, Venezia - OBTH09 Biathlon;
97. 20 febbraio 2026, ore 16:30, Milano Speed Skating Stadium, Milano – OSSK11 Speed Skating – Women's 1500m;
98. 20 febbraio 2026, ore 16:40, PalaItalia, Santa Giulia, Milano – OIHO55 Ice Hockey – Semifinals TBD vs TBD;
99. 20 febbraio 2026, 18:00, Cortina sliding Centre, Cortina d'Ampezzo – OBOB05 Bobsleigh –wo-Woman Heat 1 & 2;
100. 20 febbraio 2026, ore 19:05, Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo – OCUR43 Curling – Men's Bronze Medal;
101. 20 febbraio 2026, ore 19:30, Livigno Snow Park, Livigno – OFRS19 Freestyle Skiing – Men's Freeski Halfpipe Final;
102. 20 febbraio 2026, ore 20:15, Unipol Forum, Milano – OSTK06 Short Track;
103. 20 febbraio 2026, ore 21:10, PalaItalia, Santa Giulia, Milano – OIHO56 Ice Hockey – Semifinals TBD vs TBD;
104. 21 febbraio 2026, ore 10:00, Cortina sliding Centre, Cortina d'Ampezzo – OBOB06 Bobsleigh – Four-Man Heat 1 & 2;
105. 21 febbraio 2026, ore 11:00, Tesero Cross-Country Skiing Stadium – OCCS09 Cross-Country Skiing – Cosenza - Men's 50 km Mass Start Classic;
106. 21 febbraio 2026, ore 14:05, Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo – OCUR44 Curling – Women's Bronze Medal;
107. 21 febbraio 2026, ore 15:00, Milano Speed Skating Stadium, Milano – OSSK12 Speed Skating – Men's/Women's Mass Start;



108. 21 febbraio 2026, ore 19:00, Cortina sliding Centre, Cortina d'Ampezzo – OBOB07 Bobsleigh - Two-Woman Heat 3 & 4;
109. 21 febbraio 2026, ore 19:05, Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo – OCUR45 Curling - Men's Gold Medal;
110. 21 febbraio 2026, ore 19:30, Livigno Snow Park, Livigno– OFRS22 Freestyle Skiing – Women's Freeski Halfpipe Final;
111. 21 febbraio 2026, ore 20:00, Unipol Forum, Milano – OFSK12 Figure Skating;
112. 21 febbraio 2026, ore 20: 40, PalaItalia, Santa Giulia, Milano – OIHO57 Ice Hockey – Milano - Bronze Medal TBD vs TBD;
113. 22 febbraio 2026, ore 10:00, Cortina sliding Centre, Cortina d'Ampezzo – OBOB08 Bobsleigh - Four-Man Heat 3 & 4;
114. 22 febbraio 2026, ore 10:00, Tesero Cross-Country Skiing Stadium - OCCS10 Cross-Country Skiing - Women's 50 km Mass Start Classic – Winter Games;
115. 22 febbraio 2026, ore 11:05, Stadio Olimpico del Ghiaccio, Cortina d'Ampezzo - OCUR46 Curling Women's Gold Medal;
116. 22 febbraio 2026, ore 13:40, PalaItalia, Santa Giulia, Milano - OIHO58 Ice Hockey, Gold Medal TBD vs TBD;
117. 22 febbraio 2026, ore 20:30, Arena di Verona - OCER02 Closing Ceremony ;

Pertanto, sulla base delle evidenze riscontrate, con atto di Contestazione n. 15/26/DSDI del 15 gennaio 2026, recante “*Contestazione alla società Stubhub Inc. per la violazione dell’articolo 1, comma 545, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)*”, i veniva avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti della Società StubHub Inc. in relazione alle presunte violazioni sopra elencate.

L’atto risulta essere stato notificato alla Società in data 6 febbraio 2026. L’atto risulta essere stato notificato alla Società all’indirizzo di posta elettronica del rappresentante legale ex art. 13 del Regolamento DSA in data 15 gennaio 2026, e alla sede fisica della Società negli Stati Uniti in data 6 febbraio 2026.

Successivamente alla notifica dell’atto di contestazione, è stata avviata un’attività di monitoraggio con il supporto della Guardia di Finanza sulla piattaforma www.viagogo.com. Con nota prot. Agcom n. 0026527 del 27 gennaio 2026, il predetto Nucleo comunicava che, a seguito del monitoraggio attivo effettuato nelle giornate del 26 e del 27 gennaio 2026, la piattaforma risultava aver “*rimosso integralmente l’intera offerta di eventi riferiti alla manifestazione olimpica, non rendendo più accessibili le pagine individuate e analizzate*”. Tali risultanze sono state confermate con la successiva nota (prot. Agcom n. 0069745 del 24 febbraio 2026) con la quale la Guardia di Finanza, comunicava, al termine della manifestazione Milano-Cortina, a seguito dei monitoraggi effettuati nelle date del 9, 11, 16, 18 e 23 febbraio 2026, “[...] *l’avvenuta rimozione delle pagine relative agli annunci di vendita segnalati con la nota a seguito e l’assenza di ulteriori caricamenti di offerte*”.

2. L'accesso agli atti e le memorie difensive della Società

La Società ha presentato istanza di accesso atti, con nota prot. Agcom n. 0031810 del 30 gennaio 2026, con cui ha contestualmente presentato anche istanza di proroga dei termini per la presentazione di scritti difensivi. La proroga dei termini a difesa è stata concessa fino al 28 febbraio 2026 (prot. n. Agcom n. 0056144 del 12 febbraio 2026); l'accesso agli atti è stato espletato, tramite invio dei documenti richiesti con posta elettronica certificata, in tre distinti invii (prot. Agcom n. 0056171 del 12 febbraio 2026; prot. Agcom n. 0061502 e n. 0061503 de 17 febbraio 2026).

La Società ha presentato la propria memoria difensiva il 2 marzo 2026 (prot. Agcom n. 0075228).

2.1 Le memorie difensive della Società

Nelle memorie difensive trasmesse, la Società ha fornito diverse argomentazioni ed elementi, riguardanti in particolare l'assenza di un ruolo attivo nella vendita di biglietti nel mercato secondario, nonché alcune considerazioni di fatto e di diritto relative al regime di responsabilità applicabile alla propria attività. Inoltre, la Società ha presentato alcune considerazioni relative al perimetro di competenza dell'Autorità, all'interpretazione della Legge maturata da Agcom e, più in generale, alla compatibilità di detta normativa con il quadro giuridico europeo che di seguito saranno sinteticamente illustrate.

2.2 Sul ruolo passivo della Società

Con particolare riferimento al ruolo passivo della Società in qualità di *hosting provider* della piattaforma, la StubHub sostiene innanzitutto che piattaforma opera come luogo di incontro tra la domanda ed offerta, ovvero come un *marketplace*, per la rivendita di biglietti tra utenti sul mercato secondario. In senso conforme, la Società sostiene che la piattaforma offre esclusivamente un servizio di intermediazione digitale ai propri utenti, permettendo a chiunque di mettere in vendita un titolo di ingresso da parte di chi lo abbia precedentemente acquistato ma non voglia o non possa più usufruirne.

La piattaforma, secondo quanto asserito dalla Società, svolge un'attività meramente tecnica e automatica, senza alcun controllo sulle informazioni trasmesse o memorizzate dai terzi che usufruiscono del servizio per mettere in vendita i biglietti (c.d. *hosting passivo*).

Quanto sopra affermato troverebbe fondamento nel documento di “*Termini e Condizioni*” disponibile sul sito, in cui è previsto espressamente sia che l'utente è “*il proprietario e l'unico responsabile di qualsiasi contenuto, inclusi immagini, testo, audio o altro materiale inviato*” (Sezione n. 17); sia che gli utenti che utilizzano la Piattaforma si assumono l'obbligo di fornire informazioni corrette relative al prezzo nominale del biglietto e alle altre caratteristiche del titolo offerto in vendita e dichiarano di rispettare le leggi ed i regolamenti applicabili in un determinato territorio (Sezione n. 7.1). A rafforzare quanto affermato dalla Società, ci sarebbero anche le Sezioni n. 3.1 e 3.2 dei “*Termini e Condizioni*” in cui si precisa che i prezzi dei biglietti sono stabiliti dai venditori e non dalla Società che opera in qualità di mero intermediario.

2.3 Sull'esenzione di responsabilità della Società

La Società asserisce il ruolo di *hosting provider* passivo affermando di operare quale semplice piattaforma di intermediazione tra utenti venditori e utenti acquirenti. Pertanto, StubHub ritiene di non essere responsabile di contenuti illeciti ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento DSA, non vigendo, nell'ordinamento eurounitario, un obbligo di monitoraggio attivo dei contenuti pubblicati da terzi (articolo 7 del Regolamento DSA).

Secondo tale assunto, la Società sarebbe stata responsabile solo se a seguito di specifica segnalazione i contenuti manifestamente illeciti non fossero stati tempestivamente rimossi, come invece è avvenuto. StubHub ritiene, inoltre, che l'Atto di Contestazione dell'Autorità non avrebbe le caratteristiche di una segnalazione perché individua gli URL degli interi eventi, invece che delle singole offerte a sovrapprezzo, non distinguerebbe le offerte dei rivenditori superiori al prezzo di emissione del biglietto, vietate dalla Legge. Tuttavia, non appena ricevuto l'Atto di Contestazione, StubHub ha in brevissimo tempo disabilitato l'accesso sulla piattaforma a tutti gli eventi oggetto di segnalazione, essendo l'unico modo possibile per adempiere all'ordine dell'Autorità.

2.4 Sull'incompetenza dell'AGCOM

Secondo quanto prospettato dalla Società, l'Atto di Contestazione sarebbe illegittimo per incompetenza dell'Autorità che non avrebbe azionato preventivamente il meccanismo di cooperazione con i Coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri, come richiesto dall'art. 56, par. 7 del Regolamento 2022/2065, che assicurerebbe il rispetto delle garanzie previste dalla Carta e, in particolare, eviterebbe che la stessa condotta sia sanzionata più di una volta per la violazione degli obblighi stabiliti nel Regolamento DSA.

2.5 La proporzionalità della riserva di legge

La Società rappresenta che la Legge, “[...] *per come interpretata e applicata dall'Autorità (in particolare la previsione di una riserva assoluta dei servizi di secondary ticketing agli operatori primari che hanno emesso i biglietti)*”, rende impossibile fornire ai consumatori in Italia servizi digitali di *secondary ticketing* pro-competitivi rispetto a quelli eventualmente forniti dagli operatori primari titolari dei biglietti. La Società rappresenta infatti che esistono strumenti₂ meno restrittivi della concorrenza₂ che potrebbero consentire il controllo del livello del prezzo di rivendita sulle piattaforme.

A tale proposito la Società sostiene che il fenomeno della speculazione diffusa sulla rivendita di biglietti per certi eventi potrebbe essere eliminato se fosse consentito agli operatori primari di avvalersi delle piattaforme digitali specializzate per fornire i servizi di *secondary ticketing*, poiché in tal modo avrebbero il pieno controllo sul prezzo massimo di rivendita grazie all'integrazione tecnica dei loro sistemi con quelli della piattaforma digitale. Secondo la Società, una interpretazione della Legge che assegni ai soli operatori primari (dotati di sistema di emissione certificato e autorizzato) il diritto esclusivo di organizzare servizi di piattaforma digitale per i propri biglietti, “[...] vietando persino accordi tecnici tra operatori primari con piattaforme puramente secondarie come StubHub, si scontra palesemente con il divieto di uno Stato membro, previsto dall'art. 106 del TFUE in combinato disposto con l'art. 102, di preservare o

introdurre diritti, vantaggi o privilegi speciali a imprese dominanti o titolari di diritti esclusivi” (enfasi aggiunta).

Conclude la Società che “[u]na interpretazione così estensiva del divieto di secondary ticketing – ovvero che precluda anche gli accordi o convenzioni tra operatori primari e piattaforme digitali specializzate per la fornitura di servizi sicuri di secondary ticketing (che la medesima Legge richiede agli operatori primari di assicurare a tutela dei consumatori) – dovrebbe perciò essere disapplicata dall’Autorità per contrarietà al diritto UE” (enfasi aggiunta).

2.5 Identificazione della Società Stubhub Inc. quale gestore del sito www.stubhub.com

La Società ritiene che un ulteriore elemento di illegittimità dell’Atto di Contestazione di interesse risieda nella circostanza che l’Autorità ha contestato alla Società StubHub le medesime violazioni attribuite alla Società Viagogo Entertainment Inc. per mezzo dell’atto di contestazione n. 14/26/DSDI di cui al Proc. 83/CG. Secondo la ricostruzione fornita, l’Autorità avrebbe imputato due volte a StubHub e a Viagogo la medesima violazione, riferita agli stessi eventi, come se fossero due distinte condotte commesse mediante due diverse piattaforme (ovverosia www.viagogo.com e www.stubhub.com), mentre ci sarebbe un’identità soggettiva. Secondo StubHub, tale decisione contrasterebbe con quanto affermato nell’atto di contestazione, nel quale si specifica che “[...] le due piattaforme www.viagogo.com e www.stubhub.com, ad eccezione del branding (differenziazione di marchio), possono essere considerate come manifestazioni diverse della medesima piattaforma digitale”. Qualora vi fosse identità soggettiva e di direzione tra le due piattaforme, secondo la ricostruzione difensiva, sarebbe illegittimo sanzionare entrambe le Società poiché contrario al principio del *ne bis in idem*. Essendoci quindi identità soggettiva e di direzione, secondo la ricostruzione difensiva, sarebbe illegittimo sanzionare entrambe le Società poiché contrario al principio del *ne bis in idem*.

3. Inquadramento normativo

In via preliminare, appare opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

La Legge prevede (art. 1, comma 545) che: “Al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma. Non è comunque sanzionata la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali” (enfasi aggiunta).

Dalla lettura della norma sopra dettagliata emerge con chiarezza come la “vendita e qualsiasi altra forma di collocamento” dei titoli di accesso ad eventi di spettacolo svolta da soggetti diversi dai rivenditori autorizzati integri una fattispecie illecita. Resta salva la possibilità di rivendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

Sul punto, si richiama il significato letterale della nozione di “collocamento”, tipicamente applicata nell'ambito del diritto dei mercati finanziari (si veda il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.), che si riferisce alle attività di intermediazione, svolte esclusivamente da soggetti autorizzati, riguardanti la compravendita di titoli finanziari. Più precisamente, la fattispecie del collocamento di titoli finanziari prevede che i soggetti autorizzati contattino gli investitori potenzialmente interessati all'acquisto di titoli finanziari attraverso le reti di distribuzione (sportelli bancari, promotori finanziari, ecc.), nell'ambito di un'offerta standardizzata che si costruisce sulla base di un accordo con il soggetto emittente (o offerente) il titolo finanziario stesso. Il collocamento, inoltre, si riferisce alla proposta da parte degli intermediari di titoli già emessi sul mercato, che vengono successivamente venduti, mentre si parla di “sottoscrizione” con riferimento ai titoli che vengono immessi per la prima volta sul mercato.

Nel caso della Legge, anche alla luce della richiamata normativa in materia di mercati finanziari, risulta del tutto evidente come la nozione di “collocamento” comprenda al proprio interno proprio le attività di “intermediazione” relative alla rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo, le quali, stando al dato letterale della norma, risultano pertanto vietate se svolte professionalmente in assenza di autorizzazione.

Questa interpretazione della Legge appare coerente con le modifiche apportate dalla successiva legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, che, all'articolo 1, commi 1099-1100, ha introdotto i commi da 545-bis a 545-quinquies. In particolare:

- al comma 545-bis viene disposto che, dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominali ed è disciplinata la corrispondente procedura di cambio del nominativo;
- al comma 545-quater viene introdotta e disciplinata l'unica attività di intermediazione consentita per la rivendita dei titoli già acquistati sul mercato primario, da svolgersi nel rispetto della Legge e delle condizioni ivi previste, che può essere svolta esclusivamente da “i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento”;

- al comma 545-quinquies viene previsto che - salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo d'ingresso nominativo, secondo le modalità previste dai commi 545-bis a 545-quater - nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che intende usufruirne i titoli di accesso sono annullati senza alcun rimborso.

Con la modifica sopra dettagliata è stato quindi esplicitato dal Legislatore che tanto la vendita primaria di titoli di accesso a eventi di spettacolo, quanto la rivendita secondaria (di titoli di accesso già in precedenza acquistati), possono avvenire unicamente attraverso l'intermediazione gestita dai *“titolari di sistemi di emissione di biglietti”*.

Per *“titolari di sistemi di emissione di biglietti”* si intendono esclusivamente i soggetti cui è stata concessa un'autorizzazione dall'Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento della stessa Agenzia del 22 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e s.m.i. recante *“Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature”*.

L'autorizzazione è concessa a fronte della conformità dei sistemi di emissione dei titoli di accesso al decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente norme di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche. Il menzionato decreto prevede, segnatamente, che il sistema impiegato per l'emissione dei biglietti sia dotato di un algoritmo che permette la generazione e apposizione di un *“sigillo fiscale”* che consente la registrazione univoca delle transazioni, comunicate con cadenza giornaliera all'Agenzia delle entrate al fine del calcolo delle imposte dovute sul valore nominale dei titoli emessi.

Le misure tecniche di dettaglio sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2019 adottate a valle del procedimento di notifica alla Commissione Europea. Al capo III del provvedimento in parola, segnatamente ai punti 6.3 e 6.4, vengono espressamente declinati i parametri tecnici della procedura di cambio nominale dei titoli di accesso (6.3) e della procedura di intermediazione per la rivendita (6.4).

La Legge, quindi, ha identificato come unici intermediari nell'attività di rivendita dei titoli di ingresso, i titolari dei sistemi di emissione dei biglietti e, in particolare, i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell'evento, prevedendo come remunerazione per tale servizio *“la possibilità di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale”*.

Con le modifiche apportate nel 2018 alla Legge e i successivi provvedimenti amministrativi di dettaglio è stato, dunque, rafforzato l'apparato di garanzia introdotto, di tal che è pacificamente possibile osservare che la Legge vieta l'attività di intermediazione non autorizzata, sanzionando (con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro) i soggetti diversi dai titolari di sistemi di emissione.

Tale interpretazione è stata peraltro condivisa anche dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 10510/23, laddove, al par. 7.5, viene chiarito come la Legge ancori

l'esercizio lecito di tale attività al possesso di titolo autorizzatorio, o comunque, al possesso di sistemi di emissione di certificati da autorità pubbliche per svolgere l'attività di vendita o intermediazione sul mercato secondario. Specifica infatti il Collegio, riferendosi proprio all'attività di intermediazione, che “[...] la disposizione di legge applicata nella specie vieta espressamente e direttamente proprio tale attività, svolta da Viagogo all'evidenza con finalità commerciali (come reso chiaro dal compenso dalla stessa società appellante percepito in relazione ad ogni singola transazione)” (enfasi aggiunta).

4. L'attività istruttoria e le valutazioni dell'Autorità

4.1 Il ruolo attivo svolto dalla piattaforma

Gli approfondimenti istruttori svolti hanno innanzitutto riguardato l'identificazione della società StubHub Inc. in quanto titolare del sito www.stubhub.com. A questo proposito, dalla lettura del documento di Termini e Condizioni (“documento T&C”) acquisito agli atti del procedimento, è infatti confermato che la società che è la parte con la quale gli utenti che navigano sul sito www.stubhub.com concludono il contratto in caso di acquisto di biglietti. Si tratta precisamente della Società raggiunta dall'atto di contestazione in oggetto, ovvero StubHub Inc., avente sede presso 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801 USA. Secondariamente, le evidenze istruttorie hanno confermato che tale Società, tramite il sito www.stubhub.com svolge in maniera professionale, su base continuativa, un'attività di rivendita dei titoli di ingresso - attività che la Legge riserva ai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti – prevedendo una remunerazione il per il servizio offerto: *“Potremmo addebitare commissioni per la vendita e/o l'acquisto di biglietti attraverso il nostro Sito e/o altrimenti l'utilizzo dei nostri Servizi, nonché le spese di consegna o di adempimento”* (enfasi aggiunta).

Pertanto, la condotta di rivendita della Società è illecita e non può essere ricondotta alla scriminante della “vendita occasionale” prevista dalla Legge, poiché StubHub utilizza un metodo di rivendita professionale dei biglietti per eventi e/o spettacoli.

L'istruttoria condotta dall'Autorità ha, inoltre, accertato che la Società svolge un ruolo di c.d. *hosting provider attivo*.

Dalle verifiche espletate sui documenti ufficiali della Società, l'Autorità ha riscontrato che essa svolge, secondo il metodo imprenditoriale, attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, (c.d. “indici di interferenza”) dalla cui presenza, secondo la giurisprudenza prevalente, si deduce che la piattaforma svolge un ruolo attivo (da ultimo confermata dalla Cass. sezione III civile, ordinanza n. 1736 del 27 giugno 2025; Cassazione Civile, sentenza n. 7708/2019) (cfr., *ex multis* sul piano europeo, C-236/08 e C-238/08, 23 marzo 2010, Google c. Louis Vuitton; C-324/09, 12 luglio 2011, L'Oréal c. eBay e, più recentemente, C-521/17, 7 agosto 2018, Cooperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. c. Deepak Mehta; nonché in ambito nazionale, si veda Cassazione Civile Sent. n. 39763 del 19 marzo 2019 e n. 7708 del 3 dicembre 2021).

Nello specifico, l'istruttoria dell'Autorità ha dato evidenza in concreto della presenza dei seguenti indici di interferenza. Infatti, dagli approfondimenti svolti sul sito www.stubhub.com emerge come il formato degli annunci presenti sulla piattaforma sia standardizzato e come i dati caricati dagli inserzionisti per la compilazione degli annunci (ad esempio, quelli relativi alla descrizione dei biglietti posti in vendita) siano oggetto di un intervento editoriale a cura della Società. Nell'ambito dell'attività istruttoria svolta è stato infatti riscontrato che i dati di descrizione dei biglietti caricati dagli utenti inserzionisti - i quali si limitano all'inserimento di caratteristiche fisiche del biglietto (ad esempio, se disponibile su supporto cartaceo o elettronico, riferito a quale settore e fila di posti dell'arena, se caratterizzato da buona visibilità ecc..) - sono poi aggregati, catalogati e organizzati dalla Società sia nell'homepage del sito www.stubhub.com che nelle landing page dello stesso. In particolare, su tutto il sito le offerte di singoli biglietti sono aggregate per "evento", e non in liste di annunci di singoli titoli di accesso. Tali eventi sono poi indicizzati in homepage principalmente secondo il criterio della vicinanza geografica all'utente ("*Trending events in Italy*") e alla popolarità dei performer ("Artisti popolari"). Pertanto, la gestione degli eventi appare effettuata in modo dinamico ovvero, partendo dalla base dati fornita dagli utenti, gli stessi vengono gestiti, presentati e filtrati con diverse modalità nelle varie sezioni della piattaforma.

Dal punto di vista più generale, viene in rilievo il fatto che la piattaforma non si limita a raccogliere i dati di compilazione offerti dagli inserzionisti, ma effettua un'azione di manipolazione delle offerte, aggregandole in funzione delle richieste, andando pertanto ben oltre il tipico servizio fornito da *marketplace* puri, nel quale l'*hosting provider* si limita ad agevolare l'incontro delle parti al fine di facilitare le transazioni o le comunicazioni tra utenti terzi, fornendo un sito internet con specifiche funzionalità a ciò finalizzate, senza tuttavia esercitare alcun controllo editoriale o avere conoscenza preventiva dei dati memorizzati dai terzi. Tale attività di aggregazione e manipolazione delle offerte risulta evidente laddove l'utente può selezionare il numero di biglietti e il settore desiderato (peraltro in gran parte dei casi con grande disponibilità di posti contigui), in modo del tutto analogo alla modalità di acquisto sui canali primari, senza avere alcuna contezza dell'esistenza di un unico inserzionista ovvero di più inserzionisti che hanno messo in vendita quei biglietti. Il ruolo attivo della Società, nel processo di vendita o comunque di collocamento dei titoli di accesso agli spettacoli, si manifesta anche attraverso lo svolgimento di una serie di operazioni che determinano un arricchimento dei contenuti caricati, come la valutazione delle offerte e la loro promozione. A titolo di esempio, dagli approfondimenti istruttori svolti è emerso che nel processo di caricamento delle inserzioni relative ai biglietti gli utenti possono beneficiare della predisposizione di liste già precompilate di eventi, mentre nel procedimento di acquisto i contenuti caricati dagli utenti sono arricchiti tramite l'inserimento di mappe delle *venues* degli eventi. Inoltre, talvolta sono presenti accorgimenti, inseriti a valle di precise scelte editoriali ed architetture di funzionamento del sito, tipiche del marketing comportamentale, volte a facilitare, indirizzare e velocizzare l'acquisto tramite tecniche di "spinta gentile" ("*nudging*"). A titolo di esempio, sono presenti notifiche di "conto alla rovescia" nel processo di acquisto. Tale tipo di interfaccia persegue l'obiettivo di indurre all'acquisto il consumatore, rappresentando il carattere esclusivo del prodotto destinato per tale ragione ad esaurirsi rapidamente.

In via esemplificativa, le verifiche compiute nell'ambito del procedimento in esame hanno confermato quanto già emerso in fase pre-istruttoria, ovvero che la società StubHub svolge un ruolo attivo nel processo di vendita o comunque di collocamento dei titoli di accesso ad eventi tramite la propria piattaforma, attraverso:

- a) l'uso, la modifica, l'indicizzazione, l'organizzazione, la catalogazione e l'aggregazione dei contenuti caricati dagli utenti;
- b) l'arricchimento con valutazioni proprie delle offerte di biglietti caricate sul sito da parte degli inserzionisti, anche attraverso l'uso di tecniche di *marketing* comportamentale, la raccolta dei dati dei clienti anche al fine di fidelizzarli e la promozione delle offerte su scala globale;
- c) la definizione di alcuni tra i principali parametri economici e giuridici della transazione;
- d) la gestione esclusiva della transazione fino alla sua finalizzazione, arrivando a vietare la possibilità che inserzionista ed acquirente si contattino direttamente nel corso della compravendita.

Tutte queste attività vengono svolte da StubHub tramite una gestione imprenditoriale del servizio su scala globale, trattenendo per sé – al momento del perfezionamento della vendita – una commissione che può variare a seconda del tipo di evento, del tipo di biglietto e della posizione.

4.1.2. Sui Termini e Condizioni

Con specifico riferimento al documento dei Termini e Condizioni (d'ora in avanti T&C), nelle memorie difensive la Società ha sostenuto di svolgere un ruolo di *hosting* passivo, poichè in virtù di quanto scritto nelle Sezioni n. 17 e .7.1 dei Termini e Condizioni apparirebbe evidente, secondo la ricostruzione della Parte, che l'unico responsabile del caricamento delle inserzioni di biglietti per la vendita e del rispettivo prezzo sarebbe l'utente, di contro, la piattaforma non avrebbe nessuna responsabilità in questo processo.

A tal riguardo, si evidenzia che dall'analisi documento di T&C disponibile sul sito www.stubhub.com e degli altri elementi raccolti nel corso dell'attività istruttoria, è emerso chiaramente che la Società interviene in molteplici attività che definiscono i principali parametri giuridici ed economici della transazione. In particolare, ogni utente deve creare un apposito *account* per vendere o acquistare i biglietti è necessario e accettare espressamente i termini del presente Accordo (sezione n. 4.1 di T&C), dopo la creazione dell'*account*, StubHub provvede alla registrazione degli utenti, siano essi acquirenti o inserzionisti (sezione 4.2 T&C). Con riferimento alle modalità di pagamento nella sezione n. 4 dei T&C si precisa che sin dall'attivazione dell'*account* è necessario inserire “una carta di credito, una carta di debito o un conto PayPal valido” e che l'utente accetta che la Società può “addebitare uno qualsiasi dei suoi metodi di pagamento in archivio per gli importi che ci deve, costi che incorriamo o altre perdite derivanti dalla violazione del presente Accordo (incluse le Politiche aggiuntive)”. Quindi, risulta evidente che anche in tutta la fase di acquisto dei biglietti e in special modo in quella finale di pagamento, StubHub svolge un ruolo attivo e rilevante, infatti nella Sezione n.

10 dei T&C si evince chiaramente che la Società svolge un ruolo di controllo, gestione e addirittura di garanzia del buon fine della vendita dei biglietti.

4.1.3 Sulla responsabilità della piattaforma e l'individuazione degli URL

Con particolare riferimento alla responsabilità della piattaforma, nelle memorie difensive la Società afferma di svolgere un ruolo di *hosting provider* passivo, ritenendo, quindi, che l'Atto di Contestazione dell'Autorità sia illegittimo perché StubHub opera quale semplice piattaforma di intermediazione tra utenti venditori e utenti acquirenti. Pertanto, la Società secondo la prospettazione di parte, non è responsabile di contenuti illeciti presenti sulla piattaforma, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento DSA, non vigendo inoltre nell'ordinamento eurounitario un obbligo di monitoraggio attivo dei contenuti pubblicati da terzi. Quindi, la Società sarebbe stata responsabile solo se a seguito di specifica segnalazione i contenuti manifestatamente illeciti non fossero stati tempestivamente rimossi. La Società sostiene inoltre che l'Atto di Contestazione non avrebbe permesso di individuare gli URL delle singole offerte sovrapprezzo, poiché non distingue le offerte dei rivenditori superiori al prezzo di emissione del biglietto, vietate dalla Legge.

Con particolare riguardo alla responsabilità di StubHub, come già ampiamente argomentato sopra, si sottolinea che la Società svolge un'attività di *hosting provider* attivo poiché non si limita ad una mera fornitura del servizio di memorizzazione stabile in modo neutro, automatico e meramente tecnico, bensì incide significativamente nella gestione e distribuzione dei contenuti memorizzati. Secondo la giurisprudenza di Cassazione, in particolare nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 39763/2021, si evince che la conseguenza principale dell'individuazione della *“figura dell'hosting provider attivo è la sua esclusione dal regime di limitazione di responsabilità disciplinato all'art. 14 della Direttiva E-commerce e del corrispondente art. 16 del D.Lgs. n. 70/2003, dovendosi invece applicare le regole comuni della responsabilità civile”*.¹

Con riferimento invece all'individuazione dei contenuti illeciti, e quindi agli URL riconducibili ai singoli biglietti venduti in violazione di legge, si precisa innanzitutto che all'Atto di contestazione 15/26/DSDI è unito all'Allegato che individua tutti gli URL di tutti i 117 eventi. Inoltre, su tale punto la sentenza del 21 luglio 2022 n. 5333 delle Corte di Appello di Roma ha chiarito: *“per quanto riguarda l'effettiva conoscenza del caricamento illecito di contenuti in violazione del diritto d'autore, va considerato, in generale, che l'indicazione dell'URL non coincide con i singoli contenuti illeciti presenti sulla piattaforma digitale ma rappresenta solo il “luogo” in cui i contenuti possono essere reperiti e non costituisce un presupposto per l'host di provvedere all'identificazione dei contenuti segnalati attraverso i titoli dei programmi televisivi”*.

¹ La migliore giurisprudenza ha infatti escluso il regime delle limitazioni della responsabilità sulla base del Considerando 42 della Direttiva E-commerce, il quale recita che “Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate”. (Corte di Appello di Roma con la decisione del 21 luglio 2022 n. 5333).

4.2 L'incompetenza AGCOM

Secondo quanto prospettato dalla società, l'Autorità sarebbe incompetente ad agire ai sensi dell'articolo 1, comma 545, legge 11 dicembre 2016, n. 232, poiché avrebbe dovuto azionare preventivamente il meccanismo di cooperazione con i Coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri, come richiesto dall'art. 56, par. 7 del Regolamento DSA).

Tuttavia, occorre osservare che la previsione del Regolamento DSA citata dalla Società riguarda l'applicazione di poteri di vigilanza in relazione a norme del DSA stesso, mentre nel presente procedimento l'Autorità non ha contestato alcuna violazione di tale plesso normativo, bensì della Legge per il contrasto al *secondary ticketing*. In altre parole, l'Autorità, nel procedimento di specie, non ha applicato i propri poteri di Coordinatore dei servizi digitali ma ha agito in qualità di autorità competente nell'applicazione della normativa nazionale, notificata e compatibile con il quadro comunitario. L'applicabilità di tale tipologia di normativa nazionale, come chiarito nei *considerando* 9 e 10 del Regolamento DSA, è comunque fatta salva e garantita anche dal Regolamento stesso.

4.3 La proporzionalità della riserva di Legge

Circa il fatto che una interpretazione della normativa sul *secondary ticketing* che precluda accordi o convenzioni tra operatori primari e piattaforme digitali specializzate per la fornitura di servizi sicuri di *secondary ticketing* sarebbe incompatibile con il divieto, previsto dall'art. 106 del TFUE in combinato disposto con l'art. 102, di preservare o introdurre diritti, vantaggi o privilegi speciali a imprese dominanti o titolari di diritti esclusivi, e che pertanto dovrebbe essere disapplicata dall'Autorità per contrarietà al diritto UE, si osserva quanto segue.

In primis, occorre rappresentare che la normativa applicata dall'Autorità è compatibile con il quadro europeo. Infatti, il provvedimento attuativo della normativa primaria e, in particolare, il provvedimento n. 223774/2019 del 27 giugno 2019 adottato dall'Agenzia delle entrate recante “(m)isure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232” è stato infatti notificato alla Commissione europea quale regola tecnica.

Inoltre, con riferimento alle argomentazioni circa la presunta mancanza di proporzionalità nella normativa applicata dall'Autorità, occorre sottolineare come il disvalore delle pratiche speculative nell'ambito del *secondary ticketing* è riconosciuto anche in altri Paesi europei, i quali hanno adottato anche misure più stringenti di quelle adottate in Italia. A titolo esemplificativo, vale citare la recente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Parigi, Francia, causa C 190-23, notificata dalla Corte di Giustizia in data 24 maggio 2023, nell'ambito di un procedimento penale che vede coinvolta la società Viagogo AG. Nell'ambito di tale domanda, è emerso chiaramente che nell'ordinamento francese le pratiche non autorizzate di *secondary ticketing* hanno anche rilevanza penale. Peraltro, sulla proporzionalità della normativa si è già espresso il giudice *a quo*, e nello specifico il Consiglio di Stato, che, nella sentenza sopra citata (sentenza n. 10510/23), dove è stato chiarito che l'interpretazione della Legge adottata dall'Autorità è compatibile con i principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), e con gli articoli della Costituzione

in materia di libera iniziativa economica e proprietà privata e rispetto dei vincoli comunitari.

Infine, si osserva che l'invito a disapplicare la norma primaria per preteso contrasto con la cornice eurounitaria non appare accoglibile nel caso di specie, visto che StubHub non risulta avere in essere accordi o convenzioni di tale natura con gli operatori primari che hanno emesso i biglietti relativi agli eventi contestati nel procedimento in oggetto.

4.4. Identificazione della Società Stubhub Inc. quale gestore del sito www.stubhub.com

Nell'ambito delle memorie difensive, la Società ha sostenuto che un ulteriore elemento di illegittimità dell'Atto di Contestazione di interesse sia rappresentato dalla circostanza che l'Autorità ha contestato alla Società StubHub le medesime violazioni attribuite alla Società Viagogo Entertainment Inc., per mezzo dell'atto di contestazione n. 14/26/DSDI di cui al Proc. 83/CG. Secondo la ricostruzione della Parte, le due Società sarebbero espressione di un'unica entità soggettiva, perché entrambe appartengono al medesimo gruppo societario in quanto controllate da Stubhub Holding Inc. L'unico elemento di differenziazione tra le condotte oggetto di contestazione, secondo tale ricostruzione, sarebbe rappresentato dal differente marketplace sul quale i biglietti erano offerti.

A tal riguardo, si rappresenta che le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno accertato che le piattaforme di rivendita secondaria Viagogo.com e Stubhub.com sono due entità giuridiche e funzionali del tutto diverse, autonome e indipendenti sia sotto il profilo societario sia sotto il profilo più funzionale di tipo operativo e di strategia di impresa. Infatti, in base alle ricerche compiute, la Guardia di Finanza ha acquisito sui domini le seguenti informazioni: “a.) il sito web di Viagogo, raggiungibile al link “www.viagogo.com”, risulta essere registrato presso la società Gandi SAS2 (www.gandi.net). [...]; b.) il sito web di StubHub, raggiungibile al link www.StubHub.com, risulta essere registrato presso la società MarkMonitor, Inc.³ (www.markmonitor.com), mentre viene indicato solo il soggetto registrante che risulta essere la società Stubhub, Inc.”

Tale diversità societaria risulta peraltro confermata da quanto emerge dai Termini e Condizioni delle due piattaforme, nella parte in cui facendo riferimento alla parte “Entità Contraente” si rileva che: i) il sito web viagogo.com è riconducibile alla Viagogo Entertainment Inc. (BvD ID n° US413790956L), 1209 Orange Street Wilmington (Delaware); ii) il sito web StubHub.com è riconducibile alla StubHub, Inc. (BvD ID n° US134467613L) con sede presso la The Corporation Trust Company - Corporation Trust Center 1209 Orange Street Wilmington (Delaware).

Infine, in virtù di quanto sopra illustrato, è del tutto inconferente l'asserita violazione del principio di *ne bis in idem* per le sanzioni a carattere “penalistico” prospettate dalla Società nelle sue memorie difensive.

5. Conclusioni

Alla luce dell'attività istruttoria svolta e delle evidenze emerse dagli atti del procedimento, come sopra rappresentato, sul piano sostanziale risulta quindi accertato che la Società Stubhub Inc. ha messo in vendita o comunque effettuato attività di

collocamento di titoli di accesso relativi 117 (centodiciassette) eventi presenti sul sito www.stubhub.com, relativi ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, tenutesi nel mese di febbraio 2026, di seguito puntualmente indicati:

Le evidenze istruttorie hanno quindi confermato come la Società Stubhub Inc. abbia svolto attività di messa in vendita o comunque di collocamento di titoli di accesso ad eventi di spettacolo, attraverso il sito www.stubhub.com anche a prezzi superiori a quelli nominali, senza essere titolare dei sistemi di emissione autorizzati;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento e per le motivazioni sopra espresse, che risulta accertata, in capo alla società Stubhub Inc., la violazione dell'articolo 1, comma 545 della legge n. 232/2016, relativamente ai centodiciassette (117) eventi di spettacolo sopra elencati;

RITENUTO che le suddette violazioni siano sanzionabili ai sensi dell'art.1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

CONSIDERATO che la Società non si è avvalsa della facoltà di accedere per ciascuna delle violazioni accertate e contestate al beneficio del pagamento in misura ridotta, cui è stata ammessa ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 come precisato nell'atto di contestazione;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione posta in essere dalla società StubHub deve ritenersi di gravità elevata, poichè ogni singolo episodio è stato perpetrato approfittando dell'accessibilità globale della piattaforma StubHub, con lo scopo di massimizzare il volume di biglietti venduti. Inoltre, risulta essere provato il fatto che la vendita non autorizzata di biglietti nel mercato secondario cagiona consistenti danni ai beni giuridici espressamente tutelati dalla Legge, in quanto sottrae risorse al fisco, comporta costi ingiustificati a carico dei consumatori che acquistano i biglietti a prezzi maggiorati, riducendo di conseguenza le possibilità di accedere ad eventi culturali e spettacolistici di interesse, nonché produce degli indebiti vantaggi economici per StubHub, a scapito degli operatori autorizzati.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

Mette conto valutare il comportamento della società successivo alla notifica dell'atto di contestazione, in quanto la stessa risulta aver posto in essere attività intese alla rimozione degli effetti delle violazioni contestate. Nel caso di specie le misure di attenuazione delle conseguenze della violazione sono risultate essere particolarmente efficaci per ridurre la portata lesiva delle violazioni contestate. Infatti, occorre sottolineare come la portata lesiva sia stata notevolmente contenuta sia dalla pronta

rimozione di tutti i biglietti relativi alla manifestazione Milano-Cortina alla ricezione dell'atto di contestazione (*take down*) che dalle misure di blocco permanente al caricamento di ulteriori nuovi biglietti implementate per la stessa manifestazione (*stay down*). Tale comportamento ha determinato una riduzione significativa della portata lesiva delle violazioni contestate, potendo valutare che ad esito di tali misure il livello di gravità della violazione si sia ridotto da elevato a moderato sia in ragione della pronta rimozione di tutti i biglietti relativi alla manifestazione Milano-Cortina (*take down*) che dalle misure di blocco permanente al caricamento di ulteriori nuovi biglietti per la stessa manifestazione (*stay down*). Si rappresenta altresì che il presente procedimento sanzionatorio di competenza dell'Autorità risulta essere il primo a carico della Società StubHub Inc.

C. Personalità dell'agente

La Società appare essere dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 545, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

D. Condizioni economiche dell'agente

Ai fini della valutazione delle condizioni economiche dell'agente, non essendo disponibili da fonti accessibili delle informazioni in merito al fatturato è stata effettuata un'analisi delle informazioni disponibili su documenti accessibili da fonti aperte. Dalle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza si evince inoltre che StubHub fa parte di un gruppo multinazionale di dimensioni globali che conta almeno 22 aziende con sedi negli Stati Uniti, Canada, India, Brasile, Irlanda, Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo e Malta. Pertanto, si ritiene congrua l'irrogazione della sanzione come di seguito determinata. Si ritiene infatti che le condizioni economiche dell'agente siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente provvedimento, la quale appare pertanto proporzionata;

RILEVATO, in applicazione delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, e alla luce delle considerazioni sopra svolte, che le condotte illecite oggetto del presente procedimento e contestate alla parte non integrano una condotta unitaria, non ricorrendo nel caso di specie il duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità del fine o dell'effetto, di talché trova applicazione il criterio del cumulo materiale delle sanzioni amministrative;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascuna delle 117 condotte contestate sopra riportate, per un totale di euro 1755.000,00 (unmilionesettecentocinquatacinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri di determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni di cui all'articolo 8 della predetta legge;

UDITA la relazione del Presidente;

ACCERTA

la violazione, da parte della società StubHub Inc., avente sede presso 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, Stati Uniti d'America, dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai due eventi sopra elencati;

ORDINA

alla medesima società StubHub Inc., gestore del sito www.stubhub.com di pagare la somma complessiva di euro 1755.000,00 (unmilionesettecentocinquatacinquemila/00) per le violazioni dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

DIFFIDA

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate, riservandosi, nel caso di accertamento di ulteriori violazioni successive alla notifica del presente provvedimento, di procedere con le ulteriori misure ai sensi dell'art.1, commi 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

INGIUNGE

Alla Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 689/1981 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma complessiva di euro 1755.000,00 (unmilionesettecentocinquatacinquemila/00) alla Tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con delibera n. 129/26/CONS* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza da presentare all'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1 recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*" in calce all'Allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS, come modificato da ultimo dalla Delibera n. 286/23/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento la "delibera n. 129/26/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella